

"STATUTO

Art.1 - Denominazione - Sede

E' costituita un'associazione avente la seguente denominazione:

"CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA - ONLUS"

All'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione "CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA ENTE DEL TERZO SETTORE", o anche, in forma abbreviata "CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Reggio Emilia.

Art.2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

Art.4 - Attività

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere a,b,c,d,h,i,l,m,p,q,r,u dell'articolo 5 del D.Lgs n.117/2017 ed in particolare si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'istruzione.

L'Associazione potrà svolgere anche attività nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento ai bambini ed alle bambine in età compresa tra gli zero ed i sei anni (e, quindi, da inserire in asili nido ovvero in scuole materne).

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende provvedere all'assistenza di persone in stato di menomazione e indigenza psichica, fisica o sociale, con particolare riguardo ai tossicodipendenti, minori, migranti, anziani prevalentemente o totalmente in condizioni di non autosufficienza, qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale), nonché all'inserimento in asili nido e/o scuole dell'infanzia di bambini e bambine, come sopra già precisato, in età compresa tra gli zero ed i sei anni.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali, anche in convenzione o accreditamento con enti pubblici, e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone di cui sopra parzialmente o totalmente non autosufficienti, nonché delle persone disabili o affette da particolari patologie, indipendentemente dall'età;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti alle persone di cui sopra parzialmente o

totalmente non autosufficienti o comunque a soggetti svantaggiati;

- l'allestimento e la gestione di asili nido e scuole materne, anche in convenzione o accreditamento con enti pubblici, per rispondere ai bisogni dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie.

Inoltre, l'associazione, nell'esclusivo perseguimento delle sue finalità di solidarietà sociale, si propone di:

a) promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche ad istituzioni socio-assistenziali private onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà nelle forme più adatte;

b) promuovere, stimolare, nei limiti previsti dalla legge, le istituzioni specializzate nell'assistenza e la riabilitazione di situazioni di disagio psicologico e sociale;

c) promuovere, animare e sostenere la costituzione e l'attività di centri locali di solidarietà e di "Gruppi Giovanili di solidarietà";

d) svolgere attività di informazione e prevenzione nelle scuole, nelle parrocchie, quartieri ecc., nonché svolgere attività di formazione per famiglie, insegnanti ed educatori in genere, finalizzate alla prevenzione ed al superamento di quelle situazioni di disagio psicologico e sociale;

e) svolgere attività di formazione ed orientamento professionale, nei confronti del personale da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle

proprie finalità solidaristiche;

f) svolgere attività di animazione, del tempo libero ed attività sportive, a carattere dilettantistico rese nei confronti di soggetti svantaggiati.

Le attività sopra descritte sono finalizzate a far conoscere l'attività dell'Ente o a migliorarla, hanno quindi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; si tratta comunque di attività senza scopo di lucro.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia.

L'eventuale detenzione di partecipazioni in società di capitali è consentita solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente ed al solo fine di una gestione statico - conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. E' vietata l'assunzione di responsabilità patrimoniali illimitate ossia la partecipazione

in società di persone.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n.117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs n.117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo, che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del D.Lgs n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e gli enti pubblici.

Art.5 - Assunzione della qualifica di associato

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi, la particolare etica ed i principi informatori del suo progetto educativo e terapeutico.

2. Per l'assunzione della qualifica di associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di associato ordinario

si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo; e a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe i termini.

3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate e a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata.

2. Ciascun associato ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

4. Tutti gli associati sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto e gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b) in caso di n.3 (tre) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- e) per indegnità.

2. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato.

3. La perdita della qualifica di associato consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno sei mesi prima.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo
- e) Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Art.9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

5. L'Assemblea altresì è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 8 (otto) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.10 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

- approva i regolamenti;

- approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

3. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati.

5. L'Assemblea elegge chi presiede l'Assemblea.

6. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta rilasciata ad un altro associato. Ogni associato può ricevere al massimo una delega.

7. Il voto si esercita in modo palese.

8. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

9. Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

10. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

11. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza secondo quanto previsto al successivo articolo 20 (venti).

Art.11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione

dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 7 (sette), determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti sono scelti tra gli associati persone fisiche.

3. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il/i Vice-Presidente/i a maggioranza assoluta.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi, e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare un numero di consiglieri fino ad $1/3$ (un terzo), gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

6. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare un numero di consiglieri in misura superiore ad $1/3$ (un terzo), l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

7. La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

8. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli associati in conformità al presente statuto;

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

e) può compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea degli associati;

g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente;

m) proporre le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In Casi di indifferibile urgenza può essere convocato con due giorni di preavviso.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti o suoi componenti in carica, purchè i componenti l'organo di controllo, ove nominato, siano stati informati e non si oppongano.

11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

13. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza secondo quanto previsto al successivo articolo 20 (venti).

14. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua

immediata decadenza dalla carica.

Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

15. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

16. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Art.12 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

2. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

6. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù

di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art.13 - Vice Presidente/i

1. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.
2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
3. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

Art.14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'organo di controllo sono scelti fra persone non associate, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri, di cui almeno una delle quali deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397, comma secondo, del codice civile.

Se monocratico, il soggetto incaricato dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs n.117/2017.

Art.15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti ovvero una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Essi vigilano sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relazionano all'assemblea in merito, effettuano le verifiche di cassa.

I revisori durano in carica per tre esercizi, e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art.16 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi dello Stato, degli Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici nazionali o internazionali espressamente destinati a incremento del patrimonio.

L'associazione è dotata di un fondo pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero), che rimarrà vincolato per il perseguimento e/o mantenimento della personalità giuridica ed a garanzia dei diritti dei terzi.

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, ove l'associazione venga iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale

provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 - Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- ? quote associative;
- ? corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- ? entrate derivanti da convenzioni;
- ? contributi pubblici e dei privati;
- ? gestione economica del patrimonio;
- ? entrate derivanti da attività diverse, secondarie e

strumentali.

? contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

? derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o accreditati.

Art.18 - Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Lgs n.117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.19 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea Generale degli associati, assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, devolvendo il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso in cui l'associazione venga iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.20 - Riunioni in Audio-video conferenza

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.21 - Acronimo ETS

Ove l'associazione venga iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa dovrà fare uso dell'acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione che sia diretta al pubblico.

Art.22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile in tema di associazioni, alla disciplina delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 in quanto compatibili.

Art.23 - Norme transitorie

Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato."